



FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

V. contra l'articolo 1 della legge de' 20 di aprile 1818 sul sistema monetario del nostro regno delle Due Sicilie, in cui è dichiarato che 515 acini di argento al titolo di millesimi 833 1/3 costituiscono l'unità monetaria designata sotto il nome di denaro;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

le obbligazioni loro imposte dalle leggi, di dichiarare il vero titolo de' metalli preziosi, qualunque sia il processo che verrà da essi adottato nel saggiarli.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Tavola di compensazione da servir di norma nella regia zecca delle monete, a termini dell'articolo 3 del real decreto di questa data.

Table with columns: TITOLO MILLESIMI, QUANTITÀ di fino da aggiungersi a ciascuno de' contrassegnati titoli MILLESIMI. Lists various denominations and their corresponding fine amounts.

Approvato: Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832. Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL REAL DECRETO DI QUESTA DATA SUL NUOVO SISTEMA DI SAGGI PER LE MATERIE DI ARGENTO.

Il metodo di fare i saggi sulle materie di argento per coppella, usato da tempo immemorabile generalmente in tutta Europa, era imperfetto perchè non giungeva a far dichiarare la giusta loro quantità di fino.

Molti valenti uomini di Francia colla scienza della chimica conobbero che l'imperfezione di questo metodo derivava da che durante l'operazione del saggio una parte di argento veniva ad esser tratta dall'ossido di piombo nella coppella.

E già in diversi principali Stati di Europa trovò adottato questo nuovo metodo così detto della via umida, nè si è tralasciato di adoperare ancora l'antico della coppellazione, e tutte le monete fabbricate coll'antico metodo di una tavola di compensazione per rettificare le differenze, ed equilibrarlo col nuovo.

E siccome le tavole di ragguglio del fino delle monete estere di argento pubblicate per regolamento del commercio in esecuzione dell'articolo 14 della legge monetaria de' 20 di aprile 1818, si trovano stabilite a norma delle erronee indicazioni avute da' saggi a coppella, così la Maestà del Re S. N. volendo che ne' suoi domini le specie e materie di argento fossero valutate al giusto loro fino, con real decreto di questa data, nell'approvare una tavola di compenso da servir di norma nella regia zecca, ha ordinato fra l'altro coll'articolo 5 che il ragguglio del fino tanto delle dette monete estere di argento, quanto delle altre sinora verificate, venisse rettificato colle indicazioni stabilite nella succennata tavola di compenso.

Per esecuzione dunque dell'articolo 5 del detto real decreto; Il Ministro Segretario di Stato delle finanze; Ha determinato, e determina quanto segue.

Articolo Primo. Le tavole n. 1 e n. 3 annesse all'ordinanza ministeriale degli 8 di maggio 1818 cesseranno di aver vigore a contare dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2. Il ragguglio del fino esistente nelle monete di argento estere, da valere per regolamento del commercio ne' sensi dell'ordinanza succennata, è quello indicato nel quadro annesso alla presente ordinanza, formato, d'istru e calcoli i più accurati, sulle norme della tavola di compensazione stabilita per la regia zecca delle monete.

Art. 3. La presente ordinanza sarà inviata a tutte le autorità del regno, ed alle tre Borse di Napoli, Palermo e Messina per intelligenza ed analoga esecuzione di risultamento.

Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

RAGGUGLIO del fino delle monete di argento estere per regolamento del commercio, stabilito a termini dell'articolo 3.º del real decreto de' 2 di ottobre 1832.

Table with columns: DENOMINAZIONE delle MONETE, PESO, CORRISPONDENZA, VALORE DEL FINO DI DETTE MONETE pagabile in monete di argento del regno, CORRISPONDENZA DE' PESI a titoli secondo la legge delle diverse Nazioni, OSSERVAZIONI. Lists various coin types and their weights and fine values.

Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Immagine di Francesco di Rauso - riproduzione vietata

Immagine di Francesco di Rauso - riproduzione vietata